

Torino, 14 gennaio 2004

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Cara/o collega,

“Tanto tuonò che piovve!” Come Ti avevamo già da tempo preannunciato, la legge sulla privacy è, purtroppo operativa dal 1- Gennaio scorso.

Lo avevamo detto e ripetuto in tutte le salse: la legge, così come scritta, anche se risponde a principi legittimi, risulta pesantemente penalizzante , se non distruente, per il lavoro quotidiano del medico e per il rapporto di fiducia medico-paziente, soprattutto nel campo della Medicina di famiglia.

Nonostante le ferme prese di posizione della FIMMG, a livello nazionale, la normativa non è stata modificata ed esporrà la professione ad un aggravio burocratico insostenibile e a rischio di pesanti sanzioni, mentre gli elementi di maggior tutela del cittadino sembrano essere più di natura formale che sostanziale.

A nulla sembra essere servita la linea collaborativa - peraltro da noi non condivisa - adottata dagli attuali vertici della FNOMCeO, che aveva annunciato, dopo l'incontro con l'Autorità Garante della Privacy, quanto meno un rinvio dell'entrata in vigore della normativa, rinvio del quale, a tutt'oggi, non ci è giunta notizia.

La FIMMG continua a sostenere la necessità di una modifica legislativa che, allineando l'Italia alla maggior parte dei paesi europei, non richieda il consenso esplicito del cittadino per il trattamento dei dati ai soli fini di diagnosi e cura, in quanto limitativo dell'efficienza del SSN, con conseguenti rischi per la salute, bene primario tutelato dalla Costituzione.

Un esempio per tutti: il medico dovrebbe ricusare il paziente che si rifiutasse di esprimergli il consenso sul trattamento dei dati, richiesto dalla legge, perché non si potrebbe assolutamente configurare un corretto rapporto di fiducia e di cura.

Non abbiamo, quindi intenzione di abbandonare la battaglia.

Anche FIMMG Torino sta studiando, di concerto con la Segreteria nazionale, con i rispettivi uffici legali, strumenti di protesta che risultino efficaci e non controproducenti, ma poiché “la

Legge non ammette ignoranza” e siamo comunque obbligati, almeno per ora a rispettarla, ti forniamo alcune prime sintetiche informazioni utili e ti forniremo, non appena disponibile, la modulistica studiata dalla FIMMG per ottemperare ai primi obblighi che la Legge ci pone, per potere evitare di incorrere nelle sanzioni , assai pesanti, da questa previste.

CONTENUTI DELLA LEGGE

I contenuti del codice e i profili sanzionatori sono tali che nessun medico potrà esimersi dal leggere integralmente il testo, **disponibile sul sito internet nazionale della FIMMG** , tuttavia sembra utile richiamarne almeno i contenuti fondamentali.

1) Il consenso al trattamento dei dati da parte del cittadino può essere manifestato con un atto scritto dell'interessato(paziente-cliente) oppure oralmente. In tal caso il medico dovrà provvedere ad annotare il consenso. *attenzione però: un consenso espresso solo in forma orale senza la firma del paziente può essere sempre negato* a posteriori.

2) Per i trattamenti iniziati prima del 1 gennaio 2004 (cioè per gli assistiti già in carico), la raccolta del consenso, ai sensi di una norma transitoria contenuta nell'articolo 181, può avvenire anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, **al più tardi entro il 30 settembre 2004. *Attenzione ; che cosa avverrà dei dati in possesso del medico se un assistito non si presenterà entro il 30 settembre? Dovranno essere distrutti? Il medico dovrà attivarsi per rintracciare l'assistito, e come?***

3) Il consenso dovrà essere preceduto da un'informativa al cittadino, informativa che secondo il Codice dovrà essere fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13 comma 3 eventualmente integrati anche oralmente, in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4) L'articolo 83 prevede inoltre che il responsabile, cioè nel nostro caso il medico, adotti soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno delle strutture (*quindi la nostra sala d'attesa***), un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa. ***In pratica si riportano indietro le lancette della storia con il divieto di chiamare le persone in sala di attesa con il loro nome e cognome; a nulla sono valsi anni di battaglie, anche delle organizzazioni di tutela dei cittadini, per evitare che i pazienti venissero chiamati e identificati attraverso un numero.*****

5) Per quanto riguarda le ricette **per ora nulla è variato per le prescrizioni in ambito di SSN: una norma transitoria rinvia al 2005 l'applicazione degli ormai famosi adesivi che dovrebbero occultare il nome dell'assistito. **Per quanto riguarda invece le prescrizioni al di fuori del SSN, per i farmaci ripetibili non si potranno più riportare le generalità dell'assistito.** Per tali farmaci il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.**

Attenzione però ai farmaci non ripetibili: c'è ancora l'obbligo degli adempimenti atti ad identificare comunque il paziente destinatario del farmaco e quindi di riportare le generalità di questi: il mancato rispetto dei formalismi per i farmaci non ripetibili comporta significative sanzioni amministrative.

6) L'articolo 33 e un successivo allegato riepilogano le misure minime di sicurezza per conservare i dati, siano essi in formato digitale o in formato cartaceo. **Ne forniamo un sunto più oltre, perchè si tratta di norme necessarie sotto il profilo tecnico, ma alle quali è stata aggiunta anche una buona dose di ulteriore burocrazia.**

LE SANZIONI PREVISTE

☞ Ricordiamo alcune delle sanzioni previste per gli inadempienti:

- in caso di mancata attuazione delle misure minime di sicurezza di cui all'articolo 33 sono previsti l'arresto sino a 2 anni e un'ammenda da 10.000 a 50.000 Euro.
- per omessa o inidonea informativa all'interessato è prevista un'ammenda da 3.000 a 18.000 Euro, che, nei casi di maggiore rilevanza, passa a 5.000 - 30.000 Euro.

☞ L'articolo 167 prevede poi le sanzioni in caso di trattamento illecito, che comportano importanti misure detentive.

Tutto questo è passato nel disinteresse più totale e solo la FIMMG sembra essersi accorta del problema.

Siamo convinti che i nostri assistiti siano più tutelati dal Codice di Deontologia Medica che da norme come queste: anche per loro non smetteremo di cercare, in tutti i modi, di modificare questa legge.

CHE FARE? MENTRE LA FIMMG CONTINUERA' LA LOTTA A QUESTA LEGGE INIQUA, DEVE COMUNQUE TUTELARE I COLLEGHI NEL LAVORO QUOTIDIANO.

☞ A TALE SCOPO I COLLEGHI TROVERANNO ALLEGATO A QUESTA CIRCOLARE, IL MANIFESTO INFORMATIVO PER IL PUBBLICO DA APPORRE IN SALA D'ATTESA.

NON APPENA DISPONIBILI I NOSTRI ISCRITTI RICEVERANNO TRAMITE CIRCOLARE O MEDI.TO ANCHE:

☞ IL MODELLO DEL CONSENSO SCRITTO DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEI NOSTRI PAZIENTI.

☞ IL MODELLO DELL'INFORMAZIONE PRECISA ED ARTICOLATA DA SOTTOPORRE AI PAZIENTI PER L'ADESIONE AL CONSENSO SCRITTO.

☞ LE PRIME ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DA ADOTTARE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DEI DATI (CARTACEI, INFORMATICI SENZA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO ALL'ESTERNO, INFORMATICI CON POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO ALL'ESTERNO)

☞ ALTRI EVENTUALI ALLEGATI CHE GLI UFFICI LEGALI DELLA FIMMG RITERRANNO UTILI.

CIO' PER OTTEMPERARE AI PIU' URGENTI OBBLIGHI DELLA LEGGE.

I COLLEGHI NON ISCRITTI POTRANNO SUCCESSIVAMENTE RICHIEDERE, PREVIO ISCRIZIONE, LA MODULISTICA PRESSO LA NOSTRA SEDE FIMMG PROVINCIALE, C.SO SVIZZERA 185 BIS, TORINO (TEL. 011 777 03 13).

N.B.

Coloro che volessero inviare fax o email di protesta al Ministro della Salute e al Garante per la Privacy possono farlo a questi recapiti:

?? Ministro della Salute
email: ufficiostampa@sanita.it
fax: 0659945328

?? Garante per la Privacy
email: garante@garanteprivacy.it
fax: 0669677785

Si invitano tutti i colleghi a chiedere consiglio su come comportarsi (*ricetta bianca con o senza nome? - diagnosi e cura senza trattamento dei dati? - consenso acquisito solo oralmente? - ecc.*) al presidente della Fnomceo

?? Presidenza Fnomceo
email: presidenza@fnomceo.it
fax: 063225818

Ti informeremo tempestivamente di ogni novità

A nome di tutta la segreteria provinciale Ti invio i più cordiali e collegiali saluti.

Il Segretario prov.le
FIMMG di TORINO
(Dott. Mario COSTA)



Ai cittadini italiani:

DAL 1° GENNAIO 2004 ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE E INUTILMENTE PESANTI NORME SULLA PRIVACY (RISERVATEZZA) DEI DATI.

Una legge dai giusti principi sacrificati sull'altare della cieca burocrazia

La nuova Legge avrà un impatto pesantissimo sull'attività quotidiana del medico di famiglia perchè introduce solo un aggravio burocratico insostenibile in quanto lo obbliga a compilare nuovi inutili moduli.

La riservatezza sui dati sanitari è già garantita efficacemente dalla legge sul segreto professionale che protegge la riservatezza del cittadino!

TUTTO CIO' NUOCE GRAVEMENTE AL RAPPORTO TRA MEDICO E PAZIENTE E SOTTRAE TEMPO PREZIOSO AI PROBLEMI DELLA SALUTE!!!

Infatti Lei, da oggi è obbligato, assumendosene la responsabilità, ad esprimere il suo consenso, per iscritto per autorizzare il Suo Medico al trattamento dei dati che la riguardano, ai fini di diagnosi, cura, prevenzione, ricerca clinica ed epidemiologica. Inoltre, con la sua firma Lei autorizza anche la trasmissione di tali dati ad altri soggetti, anch'essi tenuti alla riservatezza, (come collaboratori, altri medici, strutture ospedaliere, ecc.).

Inoltre il Suo medico non potrà più chiamarLa per nome, ma dovrà identificarla con il numero di entrata in ambulatorio I

I n tal modo si tornerà indietro nella storia, quando il paziente rischiava di perdere la propria identità, dietro un numero.

La Legge prevede ancora altre assurde limitazioni all'operatività del medico ed alle esigenze del cittadino

Siamo convinti che i cittadini siano già tutelati dalle Leggi precedentemente vigenti.

La FIMMG provinciale di Torino